

CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 72 del 28/12/2012

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L'anno **duemiladodici**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **10,40**, nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	No	MOLLO LUIGI	Si
TRANI GIANLUCA	Si	FERRANDINO PAOLO	Si
FERRANDINO VINCENZO	Si	TROFA MASSIMO	Si
MIGLIACCIO PASQUALINO	No	MAZZELLA SALVATORE	Si
SPIGNESE LUCA	No	BERNARDO CARMINE	Si
OTTORINO MATTERA	Si	FERRANDINO CIRO	Si
MAZZELLA GIOSUE'	Si		
DI MEGLIO ISIDORO	Si		
MONTAGNA LUCA	No		
MATTERA LUIGI	No		
BALESTRIERI GIORGIO	Si		

Totale Presenti **12** Totale Assenti **5**

Il **Presidente** invita il consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 2) all'o.d.g., di cui all'oggetto. Cede la parola al Vice Sindaco, Luigi Boccanfuso, il quale relaziona sull'argomento, coadiuvato dal Responsabile S.U.A.P., Paola Mazzella..

Si dà atto che nel corso dei lavori consiliari:

Alle ore 13,10 esce il consigliere Isidoro Di Meglio - Presenti n.11. - Assenti n.6,

Alle ore 13,15 rientra in aula il consigliere Isidoro Di Meglio - Presenti n.12 - Assenti n.5,

Alle ore 13,20 entra il consigliere Luca Montagna - Presenti n.13 - Assenti n.4,

omissis

Terminata la discussione si procede alla lettura ed alla votazione dei singoli articoli ed infine alla votazione dell'intero Regolamento.

Il Presidente pone in votazione il "Regolamento Comunale per la disciplina di spazi ed aree pubbliche" che viene approvato con 12 voti favorevoli 1 astenuto (Ciro Ferrandino), con esito proclamato dallo stesso Presidente.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che l'articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire con Regolamento il canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP), in sostituzione della tassa (Tosap) di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 27.02.1998 è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 1998;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO lo schema di regolamento comunale "Regolamento per la disciplina di spazi ed aree pubbliche formato da n. articoli;

RITENUTO di approvare il presente schema che si allega alla delibera in discussione che ne rappresenta parte integrante e sostanziale;

ASSUNTI i pareri ai sensi dell'art.49 del TUEL;

CON dodici voti favorevoli e un voto astenuto (Ciro Ferrandino), resi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

Per quanto esposto in premessa che si intende riportato anche se materialmente non trascritto

- Di approvare il "Regolamento per la disciplina degli spazi ed aree pubbliche", composto da n.45 articoli, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente il vigente regolamento in materia;
- Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- Dare mandato al Responsabile SUAP per l'adozione degli adempimenti di competenza.

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON dodici voti favorevoli e un voto astenuto (Ciro Ferrandino), resi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.l.vo 18.08.2000, n.267.

Si dà atto che alle ore 14,00 il Presidente dichiara conclusi i lavori consiliari.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'GF' or similar, located in the upper right corner of the page.

COMUNE DI ISCHIA
(Provincia di Napoli)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

TITOLO I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Ischia, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dagli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni.

Art. 2

Definizione di suolo pubblico.

Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico costituita nei modi di legge, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato.

Con il termine di ufficio competente si intende il SUAP e Tributi Locali.

CAPO II
NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 3

Definizione di concessione/autorizzazione

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ovvero su aree private soggette a pubblico passaggio, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 4

Autorizzazione/concessione di occupazione

1. L'istanza di rilascio di concessione/autorizzazione suolo pubblico, redatta in carta legale, va presentata al protocollo del Comune di Ischia indirizzata all'ufficio competente al fine del rilascio dell'autorizzazione/concessione e deve essere presentata almeno trenta

giorni prima dell'inizio della prevista occupazione se il suolo da occupare è di proprietà comunale.

2. All'atto della presentazione dell'istanza il richiedente, oltre all'indicazione dei dati anagrafici nonché dei recapiti dello stesso secondo apposita modulistica predisposta, dovrà precisare:

l'ubicazione esatta

la durata e l'entità, in metri lineari e metri quadrati della superficie che si intende occupare. In caso di richiesta connessa con l'esecuzione di interventi edilizi di qualunque tipo, dovrà essere altresì dimostrata la regolarità degli stessi.

3. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse adottare in relazione alla richiesta presentata, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà, sollevando nel contempo, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei riguardi dei terzi.

4. La richiesta deve inoltre essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (elaborati tecnici, fotografie, schemi costruttivi, fotoinserimenti) e che saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

5. In caso di occupazioni temporanee, anche se inferiori ad un giorno solare, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio competente, può essere richiesto un disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

6. Nell'ipotesi in cui il richiedente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile cui l'occupazione è correlata, è indispensabile la presentazione di un atto di assenso del proprietario medesimo.

7. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'art. 47 c.1 del D.P.R. 22.12.2000, n. 445.

8. La richiesta di autorizzazione/concessione deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente. Nel caso fosse presentata a nome di una personalità giuridica deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della stessa.

9. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente.

10. E' fatta in ogni caso salva l'osservanza delle disposizioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" nonché l'obbligo per il richiedente, una volta autorizzato, di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 5

Carattere personale della concessione/autorizzazione.

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare

non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, inviando all'Amministrazione apposita richiesta con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4 nonché la documentazione comprovante il trasferimento dell'attività commerciale purchè che lo stesso si accoli le eventuali pendenze nei confronti del Comune relative alla precedente concessione/autorizzazione in possesso del suo dante causa.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata e deve essere espressamente indicato l'accollo della posizione debitoria precedente come indicato nel comma precedente.

Art. 6

Occupazioni di urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione all'ufficio Competente e sia inoltrata dall'interessato richiesta per il rilascio della concessione/autorizzazione. Il pagamento del canone, se dovuto, dovrà avvenire entro cinque giorni dall'inizio dell'occupazione d'urgenza. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata secondo le procedure descritte negli articoli 4 e 8 del presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale, si fa rinvio a quanto disposto dalla specifica.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione di urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista per l'occupazioni abusive.

Art. 7

Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, in ogni caso, durata non inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 8

Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione

1. Il rilascio delle concessioni permanenti e temporanee per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche spetta all'ufficio competente, previa acquisizione degli eventuali pareri di competenza da parte del Comando Polizia Municipale, del Responsabile S.U.E. e di quello di eventuali altri uffici interessati dalla richiesta occupazione nonché verifica della posizione tributaria del richiedente.

2. L'ufficio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione/autorizzazione ad occupare il suolo pubblico ove sono indicate: la durata, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o

autorizzazione. Fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, l'atto di concessione/autorizzazione è rilasciato, per le occupazioni permanenti e temporanee, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Si può procedere al rilascio di concessione/autorizzazione permanente e temporanea nel caso in cui il richiedente non abbia pendenze nei confronti del Comune e abbia provveduto al pagamento anticipato del eventuale canone dovuto per l'occupazione, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal presente Regolamento; nel caso il richiedente avesse giudizi che pendono nei confronti del Comune l'ufficio competente procede all'istruttoria e al rilascio del procedimento autorizzatorio/concessorio;

4. Qualora siano richiesti da parte dell'Ufficio competente chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato per ulteriori 30 giorni per la definizione dell'istruttoria della richiesta. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, la stessa verrà archiviata.

5. Ogni atto di concessione/autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo III del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta secondo le caratteristiche della concessione/autorizzazione.

6. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

7. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, al sottofondo, ai sottoservizi, ad altri impianti, il concessionario è tenuto al ripristino della pavimentazione stessa e del sottofondo a proprie spese, nonché al risarcimento dei danni procurati agli impianti di servizio.

8. Il concessionario dell'occupazione temporanea di suolo e spazio pubblico è altresì tenuto ad apporre ben visibile sul luogo copia dell'autorizzazione rilasciata e nel caso di cantiere stradale, un cartello indicante la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di occupazione.

9. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo preconstituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

10. Il concessionario si impegna a provvedere al versamento del canone entro le scadenze disciplinate dagli articoli seguenti.

11. Il concessionario si impegna a dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni impartite dall'Amministrazione.

12. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione /autorizzazione, deve:

a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;

b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;

d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

13. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione o autorizzazione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario o autorizzato.

14. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario/autorizzato, prima di dare corso ai lavori, dovrà ottenere l'apposita autorizzazione.

15. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non sia rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che saranno fissati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione/autorizzazione:

a) Le violazioni delle disposizioni e degli obblighi concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione);

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione/concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

e) la morte del titolare, salvo presentazione di richiesta di subentro da parte degli eredi entro 60 gg dalla morte del titolare;

f) il mancato pagamento anche di una sola rata del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri di natura tributaria di competenza comunale a carico del concessionario, previa comunicazione di avvio di procedimento da esperire entro 30 gg con conseguente provvedimento di sgombero dell'area; il pagamento da parte del titolare di quanto dovuto determinerà l'archiviazione del procedimento.

2. In caso di decadenza della concessione/autorizzazione non è dovuta la restituzione del canone corrisposto.

Art.10

Revoca, modifica, sospensione e rinuncia della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse;

2. la concessione del sottosuolo può essere revocata per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo, rispetto alla reale fruizione.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato.

3. Nessun rimborso è dovuto in caso di cessazione anticipata dell'occupazione.

Art. 11

Estinzione della concessione/ autorizzazione

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:

- a) per scadenza del termine di durata, ove la concessione stessa non venga rinnovata;
- b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa;

Art. 12

Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dagli articoli precedenti, senza tuttavia l'obbligo di produrre la documentazione già presentata, purché provveda ad autocertificare ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 che non sia mutato lo stato dei luoghi rispetto all'originaria occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della autorizzazione originaria nonché copia delle ricevute dei pagamenti effettuati.

4. Le richieste di rinnovo contenenti modifiche a quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione o autorizzazione.

CAPO III – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 13

Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione/autorizzazione, dovrà essere indicata la modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto, o in alternativa documentazione di cui all'art. 186 del D.Lgs. 152/06.

Art.14

Rimozione delle occupazioni abusive

1. In caso di occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico costituita nei modi di legge, effettuate in assenza del titolo abilitativi previsto dal presente Regolamento, l'Amministrazione ordina al soggetto ritenuto responsabile l'immediata rimozione di tale occupazione, da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito nell'ordinanza di rimozione.

Art. 15

Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione/concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 16

Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, impalcature edilizie, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore ad una giornata solare, purchè per le stesse sia data comunicazione al Comando di Polizia Municipale, come previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento.

CAPO IV – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 17

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Le occupazioni anche in via provvisoria del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto poste in essere da privati sono calcolate ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Art. 18

Affissioni e pubblicità.

1. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari, si fa rinvio al vigente Regolamento di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché al regolamento di estetica Cittadina di cui alla delibera di C.S. n.139/07.

2. per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, risultanti dalla richiesta per la parte adibita a pubblicità, mentre ai fini dell'estetica cittadina al regolamento di cui alla delibera di C.S.139/07.

Art. 19

Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette e simili

1. Non sono oggetto del pagamento del canone di occupazione le tende, tendoni tende parasole, faretti, vetrinette e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza alcun supporto al suolo.
2. Sono altresì soggette al vigente regolamento di estetica Cittadina di cui alla Delibera di Commissario prefettizio n.139/07.

Art. 20

Mestieri girovaghi , artistici e spettacoli viaggianti

Coloro che svolgono attività dello spettacolo viaggiante, di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune senza avere ottenuto la concessione/autorizzazione. La superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di Autorizzazione/concessione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Art. 21

Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate per mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale e vendita di biglietti di lotterie debitamente autorizzate, di durata non superiore a quindici (15) giorni, anche non consecutivi, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione all'ufficio competente, secondo le modalità di cui all'articolo 4 comma 8 del presente Regolamento. La richiesta deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo alla presentazione, e purché siano corrisposti contestualmente gli importi del canone eventualmente dovuti e seguite le prescrizioni che saranno indicate dal Comando Polizia Municipale.
2. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, di contrasto con le disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
3. E' fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni contenute in leggi speciali.

Art. 22

Occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione/autorizzazione del Comune.
2. L'occupazione degli spazi pubblici mediante dehors, quali tavoli, sedie fioriere pedane, stufe e irraggiamento, impianto di illuminazione, tende ombrelloni e coperture di vario

genere è disciplinata dal "Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto" approvato con delibera di C.S.n.139/07.

3. i titolari di concessioni/autorizzazioni di suolo pubblico temporaneo e/o permanente devono sistemare su supporti mobili in legno e ferro battuto, posti in modo funzionale ed armonico al decoro degli spazi utilizzati i cartelli esplicitanti l'attività svolta, la descrizione del menù del giorno e del prezzario delle merci, comunque disposti all'interno dell'area in concessione. E' in ogni caso vietato l'utilizzo di materiali plastici, di alluminio anodizzato e leghe leggere degradabili nonché di tutti i materiali precari, soggetti a rapido degrado.

Art.23

Occupazioni di suolo pubblico in aree di mercato attrezzate

Sono aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio delle attività disciplinate in apposito regolamento, hanno tale vincolo di destinazione.

per le occupazioni permanenti effettuate in tali aree la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta alle autorizzazioni disciplinate dalle norme in materia.

Art. 24

Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti.

1. Per le occupazioni con impianti di distributori di carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante agli atti della richiesta. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti dei relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art.25

Occupazioni con impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

2. Non sono soggetti al pagamento del canone gli impianti di distribuzione sovrastanti il suolo la cui figura piana proiettata al suolo non è superiore a mezzo metro quadrato.

Art.26

Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture sovrastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinato, in sede di prima applicazione del predetto onere, in €. 0,65 per ogni utente (comuni fino a 20.000 abitanti) ed e'aggiornato

per gli anni successivi in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a €. 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'art.47 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

TITOLO II

CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 27

Oggetto del canone.

1. Sono soggette al canone di concessione o autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, sul suolo del demanio comunale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione o autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, ancorché poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di aree private sulle quali sia stata costituita servitù di pubblico passaggio.

Art.28

Suddivisione del Territorio Comunale

La Tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. Il territorio comunale è suddiviso in 3 (tre) categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

APPARTENENTI ALLA

I - II - III CATEGORIA (ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO)

Art. 29

Determinazione della misura della tariffa base.

A) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare è di :

OCCUPAZIONI DI SUOLO

	I categoria	II categoria	III categoria
da 1 a 30 mq/ml	€ 0,41	€ 0,31	0,16
da 31 a 60 mq/ml	€ 0,46	€ 0,39	0,18
Oltre 61 mq/ml	€ 0,52	€ 0,46	0,20

OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO/SOTTOSUOLO

La misura per le occupazioni di soprassuolo/sottosuolo è ridotta al 50% della misura prevista alla lettera A) e B).

OCCUPAZIONI PERMANENTI

B) per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e metri lineari è determinata:

	I categoria	II categoria	III categoria
da 1 a 30 mq/ml	€ 0,08	€ 0,06	0,03
da 31 a 60 mq/ml	€ 0,09	€ 0,08	0,04
Oltre 61 mq/ml	€ 0,10	€ 0,09	0,04

Art. 30

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 30 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,4 e superiore a 4.

Art. 31

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari.

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE PER TARIFFA BASE
Sovrastanti e sottostanti	1

Parcheeggi per residenti	1,5
Parcheeggi pubblici	1
Aree di mercato	3
Distributori di carburante	4
Impianti pubblicitari	2
Attività spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	2
Commercio itinerante, fiere	3
Impalcature, ponteggi e cantieri edilizi	2
Cavi, condutture ed impianti az.erogatrici P.E.	3
Allocazione attrezzature per mestieri tradizionali	1
Esposizione di prodotti artigianali	3
Aree annesse ed asservite a Concessioni demaniali marittime	0,5
Altre attività	4

HA

Art. 32

Criteria ordinari di determinazione del canone

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza di cui all'art.28 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.30. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA: $TARIFFA * CE * MQ(/ML) * 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale come determinata al comma 1, lettera A).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art.28 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.30. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per i giorni di occupazione.

Formula: $Tariffa * CE * MQ (ML) * GG$

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 33

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.

2. Il versamento relativo alla prima rata del canone dovuto va eseguito all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Il versamento del canone va effettuato:

per gli importi fino a € 500,00 in un'unica soluzione;

per importi complessivi superiori ad €. 501,00 in tre rate: il 30% all'atto del rilascio della autorizzazione/concessione, il 30% entro il 31.03 e il 50% entro il 30.06; se tale data scade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo;

qualora l'autorizzazione/concessione cade nel corso dell'anno solare le modalità di pagamento saranno: 30% al rilascio, 30% entro 60 giorni dalla data della concessione e il 40% entro 120 giorni dalla data di concessione.

4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bonifico bancario intestato a Genesis srl.

5. Per le occupazioni temporanee, è previsto il pagamento del canone nelle seguenti modalità: fino ad € 500,00 in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione. Per gli importi superiori ad € 501,00 è previsto un versamento in due rate: la prima all'atto del rilascio e la seconda entro 30 gg dalla stessa. Il rilascio dell'autorizzazione/concessione temporanea è subordinata alla verifica delle pendenze tributarie a carico del richiedente. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle richieste solo nel caso in cui il richiedente non ha pendenze nei confronti del Comune. Nel caso invece sussistano contenziosi l'ufficio competente procede al rilascio dell'autorizzazione/concessione

6. E' possibile richiedere il rateizzo delle somme dovute al Comune senza polizza fideiussoria fino ad importi di € 5.000,00 purché la durata non superi le 12 rate con la maggiorazione degli interessi al 3,5%. Nelle ipotesi di pagamento dilazionato, l'inottemperanza al pagamento di una sola rata, farà decadere quanto concesso e gli importi ancora dovuti saranno immediatamente riscuotibili in un'unica soluzione.

Art. 34

Criteri per la determinazione del canone.

1. La tariffa base relativa al canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.

Art. 35
Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo del presente regolamento, è ridotto:
- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 80%
 - per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 80%
 - per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 50%
 - per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante al 50% sino a 100mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000mq, da mestieri girovagli, fiere, ricorrenze d'interesse locale, tutti al 50%;
- per le occupazioni realizzate da coltivatori diretti per la vendita dei propri prodotti del 60%
- per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 80%
- per le occupazioni superiori a 1.000 metri quadrati, del 40%
- per occupazioni temporanee conseguenti ad attività edilizia non superiore a 90 giorni, del 50%.
2. Le agevolazioni del precedente comma non sono cumulabili.

Art. 36
Esenzioni

- Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:
- dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Consorzi fra enti locali;
 - da enti religiosi per l'esercizio di culti annessi nello Stato;
 - da enti pubblici, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - in occasione di manifestazioni filantropiche a carattere politico, sindacale, culturale, sportivo o religioso, da chiunque effettuate senza scopo di lucro, purché sostenute da Associazioni o enti legalmente riconosciuti.
- Sono, altresì, esenti dal pagamento del canone:
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - le occupazioni da parte delle vetture destinate a servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico-scarico delle merci;

le occupazioni con gli impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici;

i soggetti che realizzano interventi di ristrutturazione\restauro di civili abitazioni, a norma dell'art. 1 comma 1 legge 449\97 per le occupazioni di spazi e aree pubbliche necessarie all'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente a decorrere dall'1\1\1999, l'agevolazione spetta alle stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non spetta invece per gli edifici non censiti agli uffici del catasto o per i quali non sia stato richiesto l'accatastamento o per i quali nel 1997 non sia stata pagata l'ICI, se dovuta;

Gli esercizi artigianali e commerciali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di OO.PP. che si protraggono per oltre sei mesi, proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori;

Occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore a otto ore giornaliere;

Le occupazioni con fiori e piante ornamentali purché non servono a delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

L'occupazione per parcheggi destinati a portatori di handicap;

Occupazioni sovrastanti il suolo con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze;

occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS;

occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici (convenzioni, comodati, concessioni e similari);

occupazioni con piattaforme e palchi per l'effettuazione di manifestazioni e/o spettacoli promossi dall'Amministrazione Comunale anche con la collaborazione di associazioni, enti e comitati.

L'Amministrazione, in caso di manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio della stessa, può deliberare l'esonero dal pagamento del canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.37

Maggiorazioni

La tariffa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è aumentata del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti.

Art.38

Divieti

Sono consentite le sagre e le salsicciate solo ad di fuori del centro così individuato: via Roma, via Vittoria Colonna, via Seminario, via Luigi Mazzella e Piazzale Aragonese ad eccezione della Festa del Santo Patrono.

CAPO II - CONTROLLI - RISCOSSIONE COATTIVA - CONTENZIOSO

Art. 39

Disciplina dei controlli.

1. Tutti i controlli sono organizzati dall'ufficio competente che si avvale, eventualmente, dell'Ufficio Tecnico e del Comando Polizia Municipale.
2. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

Art. 40

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le forme consentite dalla legge ed in particolare dal R.D. 639/1910 a mezzo ingiunzione fiscale.

Art.41

Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 42

Sanzioni

1. Per l'omesso o parziale o tardivo versamento del Canone o di una sua rata si applica una penale pari al 30 per cento del Canone dovuto o restante Canone dovuto.
2. Per le occupazioni abusive, ivi comprese quelle che, di fatto, si protraggono oltre la scadenza del periodo consentito originariamente, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni), per tutte le occupazioni abusive, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma 2. Ufficio competente all'accertamento di quest'ultima sanzione è il S.U.A.P. e Tributi Locali di questo Comune.
4. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno calcolati gli interessi legali da computarsi in ragione di giorno.
5. Per le altre violazioni di norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Art. 43

Diffida ad adempiere

1. L'ufficio competente effettua le opportune verifiche sui versamenti effettuati e nel caso di omesso, tardivo o parziale versamento del Canone, trasmette a mezzo di raccomandata A.R., apposita invito/diffida ad adempiere, assegnando il termine di 5 giorni dall'avvenuta ricezione, ad adempiere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone;
2. Non si fa luogo all'emissione di diffida ad adempiere qualora l'importo da versare, comprensivo di penali e sanzioni nonché interessi, risulti inferiore ad Euro 30,00 o alla misura stabilita dal Regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui all'articolo 40, salva in ogni caso la decadenza dal titolo.
4. Ai sensi dell'articolo 2948 comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1 è fissato in cinque anni.

Art. 44

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione può chiedere al Comune il rimborso delle somme indebitamente versate e non dovute entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1. dovrà contenere, oltre alla generalità del richiedente, il titolo e le motivazioni della richiesta. All'istanza dovranno essere allegati in fotocopia le ricevute di pagamento di quanto chiesto a rimborso.
3. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data della sua presentazione e sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi in ragione di giorno, dalla data dell'istanza stessa. Entro il medesimo termine di 180 giorni è ammesso atto di diniego debitamente motivato.
4. Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 12,00 o alla misura stabilita dal Regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie.
5. Non compete rimborso quando sia richiesto a seguito di rinuncia unilaterale dell'autorizzato o del concessionario prima del termine di scadenza della occupazione qualora questa sia stata regolarmente iniziata.
6. Nessun rimborso sarà dovuto a seguito di provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza quando questi siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 Marzo 1998.

Art. 45

Occupazioni Abusive.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, non susseguenti al rilascio dell'apposita autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento del relativo Canone sono considerate abusive, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento del Canone stesso.
2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione/concessione od in contrasto con le

disposizioni di legge e del presente regolamento, come pure quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione/concessione, senza il rinnovo o la proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di rinuncia della medesima.

3. Le occupazioni inferiori o pari a un metro quadrato prive di autorizzazione/concessione, saranno sempre e comunque considerate abusive e le indennità, le penali e le sanzioni di cui al presente Regolamento saranno commisurate convenzionalmente su una superficie di metri quadrati uno.

4. Qualora sia accertato un qualsiasi abuso sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine per lo sgombero o la regolarizzazione, trascorso il quale, nell'inoperosità dell'occupante, sarà notificata apposita ordinanza di ripristino senza pregiudizio di ogni altra azione, da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. In ogni caso, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, l'occupante sarà soggetto al pagamento del Canone nonché delle relative sanzioni.

5. Oltre alla diffida ed alla ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato, a carico dei contravventori alle disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti.

6. L'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione.

7. In caso di reiterate violazioni delle prescrizioni e disposizioni contenute nelle autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico sarà disposta, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre gg. ai sensi dell'art.6 della Legge n.77/97.

CAPO III – PRESCRIZIONI FINALI

Art. 46


Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

ALLEGATO "A" prima CTG


- | | | |
|----|----|---|
| 1 | 1^ | VIA VINCENZO GEMITO |
| 2 | 1^ | VIA ALFREDO DE LUCA |
| 3 | 1^ | VIA F.SOGLIUZZO |
| 4 | 1^ | VIA ANTONIO SOGLIUZZO |
| 5 | 1^ | VIA VITTORIA COLONNA |
| 6 | 1^ | VIA E.GIANTURCO |
| 7 | 1^ | VIA C.COLOMBO |
| 8 | 1^ | VIA CHAMPAULT |
| 9 | 1^ | VIA EDGARDO CORTESE |
| 10 | 1^ | VIA DELLE TERME |
| 11 | 1^ | VIA CASCIARO |
| 12 | 1^ | VIA DELL'AMICIZIA |
| 13 | 1^ | VIA MORGIONI |
| 14 | 1^ | VIA VARIOPINTO |
| 15 | 1^ | VIA MICHELE MAZZELLA |
| 16 | 1^ | VIA DELLE GINESTRE |
| 17 | 1^ | VIA DELLO STADIO |
| 18 | 1^ | VIA PONTANO |
| 19 | 1^ | VIA LEONARDO MAZZELLA |
| 20 | 1^ | VIA MIRABELLA |
| 21 | 1^ | VIA RAMPE S.ANTONIO |
| 22 | 1^ | VIA TR.MIRABELLA |
| 23 | 1^ | VIA CARTAROMANA |
| 24 | 1^ | VIA G.B.VICO |
| 25 | 1^ | VIA NUOVA CARTAROMANA |
| 26 | 1^ | VIA STRADONE |
| 27 | 1^ | VIA LUNGOMARE ARAGONESE |
| 28 | 1^ | VIA LUIGI MAZZELLA |
| 29 | 1^ | VIA PONTILE ARAGONESE-PIAZZALE
DELLE ALGHE |
| 30 | 1^ | VIA SEMINARIO |
| 31 | 1^ | VIA MONTETIGNUSO |

- 32 1^ VIA LEONARDO MAZZELLA
- 33 1^ VIA QUERCIA
- 34 1^ VIA BANCHINA OLIMPICA
- 35 1^ VIA IASOLINO
- 36 1^ VIA B.COSSA
- 37 1^ VIA VARIANTE EST.SS.270
- 38 1^ PIAZZA TRIESTE E TRENTO
- 39 1^ PIAZZA ANTICA REGGIA
- 40 1^ VIA LUNGOMARE IASOLINO
- 41 1^ VIA ENEA
- 42 1^ VIA E.GIANTURCO
- 43 1^ VIA F.D' AVALOS
- 44 1^ VIA R.GIANTURCO
- 45 1^ VIA NUOVA CAMPAGNANO
- 46 1^ VIA PORTO E LUCIA MAZZELLA
- 47 1^ VIA ROMA
- 48 1^ VIA MORGIONI
- 49 1^ VIA VARIANTE ESTERNA 270
- 50 1^ VIA SOPRAELEVATA SVINCOLO PORTO




allegato "B" seconda CTG

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1 | 2 [^] | VIA DELLE VIGNE |
| 2 | 2 [^] | VIA TR.CHAMPAULT |
| 3 | 2 [^] | VIA VICO ULISSE |
| 4 | 2 [^] | VIA D'ALOISIO |
| 5 | 2 [^] | VIA SPIAGGIA DEI PESCATORI |
| 6 | 2 [^] | VIA FOSCHINI |
| 7 | 2 [^] | VIALE DEI BAMBINI |
| 8 | 2 [^] | VIA CILENTO |
| 9 | 2 [^] | VIA S.ANNA |
| 10 | 2 [^] | VIA S.G.G. DELLA CROCE |
| 11 | 2 [^] | VIA G.DA PROCIDA |
| 12 | 2 [^] | VIA BOCCACCIO |
| 13 | 2 [^] | VIA G.ROCCA |
| 14 | 2 [^] | VIA VICO MARINA |
| 15 | 2 [^] | VIA ANTONIO DE LUCA |
| 16 | 2 [^] | VIA PROCIDANO |
| 17 | 2 [^] | VIA 1 [^] TR.MONTETIGNUSO |
| 18 | 2 [^] | VIA 2 [^] TR.MONTETIGNUSO |
| 19 | 2 [^] | VIA 1 [^] TR.G.B.VICO |
| 20 | 2 [^] | VIA TR.G.B.VICO |
| 21 | 2 [^] | VIA 1 [^] TR.LEONARDO MAZZELLA |
| 22 | 2 [^] | VIA MANDARINO |
| 23 | 2 [^] | VIA CALOSIRTO |
| 24 | 2 [^] | VIA ACQUEDOTTO |
| 25 | 2 [^] | VIA CASABONA |
| 26 | 2 [^] | VIA TR.CASABONA |
| 27 | 2 [^] | VIA FASOLARA |
| 28 | 2 [^] | VIA VIC.FASOLARA SS.270 |
| 29 | 2 [^] | VIA CAMPAGNANO |
| 30 | 2 [^] | VIALE F.BUONO (Pagoda) |



31	2^	VIA F.BOSSO
32	2^	VIA TR.F.BOSSO
33	2^	VIA SPALATRIELLO
34	2^	VIA SOLITARIA
35	2^	VIA CA'TAVOLA
36	2^	VIA CURCI
37	2^	VIA TR.CAMPAGNANO
38	2^	VIA CA' MORMILE
39	2^	VIA SERBATOIO
40	2^	VIA DE RIVAZ
41	2^	VIA 1^ TR. DE RIVAZ
42	2^	VIA 2^ TR. DE RIVAZ
43	2^	VIA 3^ TR. DE RIVAZ
44	2^	VIA F. BUONOCORE
45	2^	VIA TR.F. BUONOCORE
46	2^	VIA LUIGI BIGHELLI
47	2^	VIA VENANZIO MARONE
48	2^	VIA TR. V. MARONE
49	2^	VIA BATTISTESSA
50	2^	VIA TR. BATTISTESSA
51	2^	VIA REGINA ELENA
52	2^	VIA G.GIGANTE
53	2^	VIA SALITA S.PIETRO
54	2^	VIA 1^ TR. MORGIONI
55	2^	VIA 2^ TR. MORGIONI
56	2^	VIA DELLE VIGNE
57	2^	VIA NUOVA DEI CONTI
58	2^	VIA OSSERVATORIO
59	2^	VIA SOTTO SOPRAELEVATA SVINCOLO PORTO



Allegato "C" terza CTG

1	3 [^]	VIALE DEGLI ARANCI
2	3 [^]	VIA TRAVERSA DELLE TERME
3	3 [^]	VIA MONTAGNA
4	3 [^]	VIA MONTAGNONE
5	3 [^]	VIA VICO MONTAGNA
6	3 [^]	VIA SORONZANO
7	3 [^]	VIA PIANO LIGUORI
8	3 [^]	VIA MONTE PICCOLO
9	3 [^]	VIA PIGNATIELLO
10	3 [^]	VIA PIGNATIELLO DI SOPRA
11	3 [^]	VIA TR.PIGNATIELLO DI SOPRA
12	3 [^]	VIA PIANO LIGUOPRI
13	3 [^]	LOCALITA' SORDO
14	3 [^]	LOCALITA' TORRE DI SOPRA
15	3 [^]	VIA S.ALESSANDRO
16	3 [^]	VIA DELLE FORNACI
17	3 [^]	VIA 3 [^] TR.QUERCIA
18	3 [^]	VIA CRETAIO
19	3 [^]	VIA PENDIO S.ALESSANDRO
20	3 [^]	VIA RAMPE MADONELLA
21	3 [^]	VIA PORTOSALVO
22	3 [^]	VIA 1 [^] TR.VARIANTE ESTERNA
23	3 [^]	VIA 1 [^] TR.ARENELLA
24	3 [^]	VIA 2 [^] TR.ARENELLA



RELAZIONE ISTRUTTORIA

~~.....~~

IL FUNZIONARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

~~.....~~

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

~~.....~~

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.


Il Presidente

TRANI GIANLUCA



Il Segretario Generale

AMODIO GIOVANNI



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20.02.2013

Il Responsabile



Il II Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il 04.03.2013

Il II Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO

